

COMUNE DI PALU'

(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE
UNIONI CIVILI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 9 del 16.04.2015

Articolo 1 –Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il Registro **amministrativo** delle unioni civili presso il Comune di Palù per gli scopi e le finalità contenute negli artt.2 e 3 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili **“due persone maggiorenni di sesso diverso”** legate da vincoli affettivi coabitativi ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989);
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti;
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni **non discriminatorie** di accesso **agli interventi in tali aree, evitando** condizioni di svantaggio economico e sociale, **nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.**
5. All'interno del Comune di Palù, chi si iscrive al Registro è **equiparato** al **“parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto”** ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. **L'Amministrazione Comunale** rilascia, su richiesta degli interessati; attestato di **“unione civile basata su vincolo affettivo”** intesa come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 233/1989). **Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R: 233/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art.29 della Costituzione.**
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale di Palù.
3. L'ufficio anagrafe verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro

- 1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso, di nazionalità italiana, residenti e coabitanti nel Comune di Palù (VR)**
- 2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di Palù (VR) congiuntamente dagli interessati.**
- 3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.**

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

- 1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Palù (VR) determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.**
- 2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o entrambe le parti interessate.**
- 3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.**